




Tribunale di Treviso



Il Giudice dell'esecuzione,

rilevato che, nei casi in cui la notifica dell'atto di pignoramento diretto a più soggetti non vada a buon fine in relazione ad uno di essi, l'ufficiale giudiziario che ha sottoscritto il verbale di pignoramento è comunque tenuto a trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari, la quale a sua volta, deve provvedere all'iscrizione del fascicolo al ruolo generale esecuzioni; che da tale data decorrono i termini di cui all'art. 497 c.p.c. e, a seguire, quelli di cui all'art. 567 c.p.c.;

che di conseguenza, il pignoramento successivamente notificato agli altri debitori comporta l'iscrizione al ruolo di un distinto fascicolo, rispetto al quale è indispensabile procedere, a pena di estinzione della procedura: a) alla trascrizione del secondo pignoramento nei confronti del soggetto cui lo stesso è stato notificato; b) al deposito di una ulteriore istanza di vendita nel termine di cui all'art. 497 c.p.c.; c) al deposito della documentazione ipocatastale riferita al ventennio antecedente al secondo pignoramento;

considerato che tali conseguenze, purtroppo ineluttabili, comportano un notevole aggravio del carico di lavoro dell'ufficio, nonché una inopportuna duplicazione delle attività prodromiche alla ordinanza di vendita, in evidente contrasto con il principio di economia processuale;

che appare pertanto opportuno cercare di assicurare quanto più possibile la pendenza di una sola procedura esecutiva nei confronti di più soggetti ma in forza del medesimo titolo;

Ciò premesso, si invitano i sig.ri avvocati ad osservare il massimo scrupolo nelle ricerche anagrafiche dei soggetti debitori, PRIMA di procedere alla notificazione dell'atto di pignoramento;

nel caso in cui una delle notificazioni non si perfezioni, si rappresentano le seguenti possibilità: 1) immediata istanza all'Ufficiale giudiziario competente di sospensione del procedimento di notificazione del pignoramento, al fine di procedere alle opportune ricerche anagrafiche; 2) rinotificazione dell'atto di pignoramento a tutti i debitori con successiva rinuncia agli atti della precedente procedura validamente instaurata a carico di uno soltanto di essi.

Diversamente operando, le due o più procedure iscritte al ruolo generale, benché suscettibili di riunione (facoltativa e non obbligatoria ex art. 561 c.p.c., non trattandosi di pignoramenti successivi sui medesimi diritti), dovranno essere coltivate ed istruite autonomamente (trascrizione, istanza di vendita, deposito ipocatastale con diversa decorrenza).

TREVISÒ, 15/11/2011

IL GIUDICE
Dott. Andrea Valerio Cambi
Handwritten signature